

COMUNE DI MARTIRANO
(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 74 del 12/11/2020

Oggetto: Convenzione con il Comune di Paterno Calabro per l'utilizzo fuori dall'orario di servizio del dipendente Casciaro Francesco, cat. C ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004. Proroga fino al 31/12/2020. Modifica orario di utilizzo.

L'anno **Duemilaventi** il giorno dodici (**12**) del mese di **Novembre** alle **ore 16,30** nella sala Consiliare del Comune suddetto all'uopo individuata, con decreto sindacale n.01/2020, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita con la presenza dei Signori:

ASSESSORI		PRESENTI	ASSENTI
BARTOLOTTA FRANCESCO	Sindaco	X	
CARULLO PIERO	Vice Sindaco	X	
AIELLO ANTONELLO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario **Comunale, in servizio a scavalco D.ssa Rosetta Cefalà.**

Il Sindaco, Bartolotta Francesco , constatato preliminarmente :

che gli intervenuti sono in numero legale,

che tutti i presenti muniti dei dispositivi di sicurezza, sono disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dai DPCM in materia di emergenza sanitaria da COVID-19;

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto indicato premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri a norma dell'art. 49, T.U. 267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica: del Responsabile del Servizio interessato;

In ordine alla regolarità contabile: del Responsabile del Servizio Finanziario;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

dal 01/08/2019 è stato collocato in pensione regime “quota cento”, il dipendente comunale Nicola Folino Gallo, cat. C operatore di P.M., addetto ,altresi, ai servizi demografici, elettorale , leva e protocollo;

nelle more di rivedere l’organizzazione della struttura burocratica di questo Ente , anche in funzione della stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio ,vi è la necessità, di avere, con specifico riferimento ai servizi demografici ed elettorale un’unità lavorativa con esperienza nel settore di cui avvalersi per gli adempimenti connessi al subentro in ANPR , e che possa supportare e formare l’unità lavorativa a T.D. oggi contrattualizzata, la quale è tenuta alla cura altresì dei servizi: protocollo , pubblicazione atti all’albo pretorio ed in Amministrazione Trasparente;

Visto l’art. 92 comma1 del D.Lgs n. 267/2000” gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato , pieno e o parziale , nel rispetto della disciplina in materia ...”

Visto l’art.9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in L. n. 112/2010 e s.m.i. che mira a limitare il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a determinate forme flessibili di assunzione e, in particolare, al personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ottica di conseguire un risparmio di spesa nel settore pubblico;

VISTO l’art. 1, comma 557 della Legge n° 311 del 30 dicembre 2004, che dà la possibilità, ai comuni con meno di 5.000 abitanti, di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati, questi ultimi, dall’amministrazione di provenienza;

RILEVATO CHE:

la norma da ultimo richiamata detta una disciplina particolare per gli enti locali di piccole dimensioni, al fine di far fronte alla peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie degli stessi;

peraltro , la L. n. 145/2018 , (Legge di Bilancio 2019) , ha esteso tale possibilità a tutti i comuni , prescindendo dalle dimensioni demografiche ;

ATTESO CHE:

la disposizione anzi richiamata, come si evince dal parere del 25 maggio 2005 reso dal Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, su richiesta del Ministro dell'interno, introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e si atteggia come normativa speciale derogando al principio di esclusività e al divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno;

VISTA la Circolare del Ministero degli Interni n.2/2005 ad oggetto "Problematiche interpretative in materia di personale dipendente dagli enti Locali: art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005);

CONSIDERATO CHE la possibilità di utilizzo di un dipendente pubblico, al di fuori dell’orario di lavoro, deve contemperarsi con il rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale, posto che quest’ultimo non può superare, nel cumulo dei due

rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario, in conformità al D.Lgs. n. 66/2003;

RICHIAMATE:

- la Delibera n.223/2012/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, la quale stabilisce che la Sezione ritiene che esulino dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni - Enti locali del 21 gennaio 2004, nonché dell'art.1 comma 557 della L. n.311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti nelle norme medesime;
- la Deliberazione n. 23/2016 della Sezione Autonomie;

CONSIDERATA la necessita' di questo Ente, sopra rappresentata, con nota del 04/01/2020 prot. 12, veniva chiesto al Comune di Paterno Calabro di poter stipulare una convenzione per come consentita dalla vigente normativa, per l'utilizzo del proprio dipendente Casciaro Francesco per n. 12 ore settimanali e per la durata di mesi sei, salvo proroga, presso il Comune di Martirano nei servizi demografici;

PRESO ATTO che il Comune di Paterno Calabro, acquisito il consenso dell'interessato, con nota prot. 488 del 23/01/2020, acquisita in data odierna al prot. N. 74, custodita in atti, accoglieva l'istanza del Comune di Martirano, dando il nulla osta all'utilizzo del dipendente Casciaro Francesco, Cat. C. profilo professionale istruttore amministrativo, con decorrenza immediata, stante le esigenze di questo Comune e sino al 30/06/2020, come da relativa convenzione stipulata tra i Comuni in pari data (23/01/2020);

Vista la delibera G.C. n. 32 del 03/07/2020 del Comune di Paterno Calabro, esecutiva, con la quale si autorizza l'utilizzo del Dipendente Comunale Sig. Casciaro Francesco presso il Comune di Martirano fino al 30/09/2020 per n. 12 ore settimanali senza soluzione di continuità alle condizioni della convenzione originaria stipulata in data 23/01/2020 e custodita in atti, della quale con il presente atto viene modificato solo l'art. 8, concernente la durata, come segue: "la presente convenzione verrà a scadere in data 30/09/2020, salvo rinnovo previa intesa tra le parti ed acquisito sempre il consenso dell'interessato";

Dato atto che con nota prot. n. 2338/2020 questo Ente ha richiesto al Comune di Paterno Calabro l'apposita autorizzazione per la proroga senza soluzione di continuità dell'incarico detto fino al 31.12.2020, tenuto conto dei peculiari adempimenti, dei quali alcuni già avviati, da espletare entro il suddetto termine;

Vista la delibera di G.C. n. 57 del 15/10/2020 del Comune di Paterno Calabro, esecutiva, con la quale si autorizza l'utilizzo del Dipendente Comunale Sig. Casciaro Francesco presso il Comune di Martirano fino al 31/12/2020 senza soluzione di continuità ma per n. 06 ore settimanali a differenza di quanto previsto nella convenzione originaria stipulata in data 23/01/2020 custodita in atti;

Ritenuto prendere atto di quanto comunicato dal Comune di Paterno Calabro e confermato dal dipendente interessato con il consenso a queste nuove modalità di utilizzo;

Ritenuto pertanto disporre la prosecuzione fino al 31/12/2020 dell'utilizzo del Sig. Casciaro Francesco, dipendente di ruolo del Comune di Paterno Calabro, modificando con il presente atto

l'art. 8, come segue: “la presente convenzione verrà a scadere in data 31/12/2020, salvo rinnovo previa intesa tra le parti ed acquisito sempre il consenso dell'interessato” e gli articoli 1 e 3 , limitatamente all'orario di utilizzo settimanale dal 1° ottobre per n. 6 ore anziché per 12 ;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto dunque di ricorrere alla prestazione dell'unità di personale citata a tempo determinato senza soluzione di continuità dal 01.10.2020 fino alla data del 31/12/2020 e con orario part-time per n. 06 (sei) ore settimanali presso il Comune di Martirano al di fuori dell'orario di lavoro settimanale d'obbligo presso il Comune di Paterno Calabro;

Dato atto che il trattamento retributivo sarà quello fissato dal CCNL per i dipendenti di categoria C1, riparametrato su sei ore settimanali, sarà fronteggiato con risorse che previste sul pertinente capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 – annualità 2020;

Dato atto, rimane confermata l'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. lgs n. 39/13 come novellato dal D.Lgs.175/2016, di cui all'autocertificazione sottoscritta dal dipendente interessato al momento della stipula della convenzione originaria;

Vista la deliberazione di G.C. n. 5 del 31/01/2019, con la quale è stato approvato il piano triennale 2019/2021 di azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che rientra tra le competenze della Giunta l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e servizi e nel caso concreto l'accordo fra le due istituzioni si limita a porre le regole in materia di utilizzo del personale;

Richiamate le deliberazioni:

- G.C. N. 24 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle Performance 2019/2021; -
- C.C. n. 16 del 23/10/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022 definitivo;
- C.C. n. 17 del 23/10/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- I Decreti Sindacali nn. 03 e 04 del 29/06/2016 con i quali sono state attribuite al Vice Sindaco Carullo Piero rispettivamente le funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;
- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs.165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1, comma 557 della Legge 311/2001;

Visto il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile resi dai responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n. 267.2000

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) **la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata ed approvata.
- 2) **Di prendere atto** della delibera G.C. n. 57 del 15/10/2020 del Comune di Paterno Calabro con la quale, previa istanza di questo Comune, è stata autorizzata la proroga, senza soluzione di continuità, all'utilizzo del Dipendente Comunale Sig. Casciaro Francesco presso il Comune di Martirano fino al 31/12/2020 modificando l'orario di utilizzo da 12 a 6 ore settimanali .
- 3) **Di disporre** la proroga dell'utilizzo del dipendente suddetto sino al 31.12.2020 per n. 06 ore settimanali, previa modifica parziale degli articoli 1, 3 e 8 della convenzione originaria stipulata tra le parti in data 23/01/2020, custodita in atti, fermo restando tutte le altre condizioni ivi previste, previa modifica consensuale e con il consenso del lavoratore interessato degli articoli 1, 3 e 8 come indicato in premessa .
- 4) **Di prevedere** che il trattamento retributivo sarà quello fissato dal CCNL per i dipendenti di categoria C1, riparametrato su sei ore settimanali con risorse previste su apposito capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 – annualità 2020.
- 5) **Di demandare** al Responsabile del Servizio Amministrativo l'adozione di ogni atto consequenziale al presente deliberato, ivi compresi la pubblicazione dei dati rilevanti ex D. Lgs n. 33/13 nella sez. “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente e le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite PERLA PA .
- 6) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Paterno Calabro e al dipendente Casciaro Francesco per quanto di competenza.
- 7) **Di trasmettere** la presente, in elenco, ai Capogruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio *on line* dell'Ente.
- 8) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134,comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ess.mm.ii.;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Francesco Bartolotta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

f.to Vice Sindaco Carullo Piero

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Il Vicesindaco Carullo Piero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 25/11/2020
(art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

() diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line
(art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Martirano, 25/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 267/2000.